

Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 17 dd. 12 maggio 2021

**OGGETTO:** *Affidamento incarico Avvocatura Generale dello Stato per predisposizione atti, rappresentanza e difesa dell'Unione dei Comuni relativamente all'appello al Consiglio di Stato in Roma, avverso l'ordinanza cautelare del TRGA di Trento n. 9/2021 proposto dalla società Multi Hotel srl*

Premesso che in data 01.02.2021 è pervenuto al protocollo dell'Unione sub. n. 267, ricorso di data 30.01.2021 presentato al T.R.G.A. di Trento da parte della società Multi Hotel srl con sede in Tortoli (NU) contro la Provincia Autonoma di Trento, il Comune di Cavareno e l'Unione dei comuni dell'Alta Anaunia, per l'annullamento della determinazione del dirigente del Servizio Turismo e Sport della PAT n. 363/2020 avente ad oggetto "Legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 e s.m., articolo 10, comma 6. Provvedimento di revoca d'ufficio della classifica dell'esercizio alberghiero, tipologia albergo garni, denominato "Il Pirata", sito nel Comune di Cavareno, in Via Italia n. 3, Trento." e ordinanza sindacale n. 73/2020 avente ad oggetto "Albergo Garni "Il Pirata" CC Cavareno - Provvedimento di decadenza immediata della SCIA di esercizio alberghiero ricevuta al protocollo dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 192 dd 17/07/2014.";

Dato atto che con Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 04 dd. 03.03.2021 si affidava la rappresentanza e la difesa dell'Unione nella causa in oggetto, con ogni facoltà assegnata dalla legge ai difensori, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, eleggendo domicilio presso la sede della stessa in Trento - Largo Porta Nuova 9 e si autorizzava la costituzione in giudizio dell'Unione in qualità di resistente avverso il ricorso di data 30.01.2021 presentato al T.R.G.A. di Trento da parte della società Multi Hotel srl contro la PAT, il Comune di Cavareno e l'Unione dei comuni dell'Alta Anaunia, per l'annullamento della determinazione del dirigente Servizio Turismo e Sport della PAT n. 363/2020 e ordinanza sindacale n. 73/2020;

Dato atto che il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, adito dalla società Multi Hotel che ha chiesto l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con ordinanza n. 9/2021, depositata il 12.03.2021, ha respinto la domanda cautelare di sospensione provvisoria dei provvedimenti impugnati.

Vista la nota dd. 11.05.2021, acquisita al prot. comunale n. 1374 dd. 11.05.2021, dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, con la quale si inoltra appello cautelare avverso l'ordinanza n. 9/2021 del TRGA Trento notificato in data 10.05.2021

Esaminato attentamente il contenuto del citato ricorso, si ritiene necessario costituirsi in giudizio contro l'accoglimento del predetto ricorso, a tutela dei legittimi interessi.

Ritenuto opportuno che l'Unione dei comuni dell'Alta Anaunia ed il Comune si costituiscano in giudizio per opporsi alla citazione sopra richiamata, a tutela e difesa delle proprie ragioni, sentita nel merito anche la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato;

Accertato che all'incarico di rappresentanza e difesa legale dell'Unione nella causa in oggetto non può essere fatto fronte con personale in servizio, non risultando alle dipendenze dell'Ente personale assunto con la qualifica professionale di avvocato e che pertanto si rende necessario affidare la difesa legale dell'Unione ad un soggetto esterno all'Amministrazione dotato della necessaria preparazione;

Visto l'articolo 41 del D.P.R. 01.02.1973, n. 49, come sostituito dall'articolo 1 del D.lgs. 14.04.2004 n. 116, il quale dispone che gli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato;

Ritenuto di incaricare l'Avvocatura Generale dello Stato della difesa e rappresentanza del Comune nel procedimento in oggetto, conferendole ogni facoltà assegnata dalla legge ai difensori;

Ritenuto di autorizzare il Presidente dell'Unione, in sua assenza o impedimento, il vice presidente, a costituirsi in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato

Ritenuto di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione al fine di consentire la tempestiva costituzione in giudizio;

Rilevato pertanto che il conseguente contratto:

- si perfeziona ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41 del D.P.R. 01.02.1973, n. 49, come sostituito dall'articolo 1 del D.lgs. 14.04.2004 n. 116;
- ha per oggetto l'affidamento dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Amministrazione comunale nonché l'assistenza tecnico-giuridica nel ricorso in oggetto all'Avvocatura Generale dello Stato;
- è finalizzato a tutelare gli interessi dell'Amministrazione comunale nella vertenza in esame;

Visti:

- la Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”;
- la L.P. 9.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica amministrativa espressa dal Responsabile del Servizio Segreteria, nonché il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 185 - 2° comma - del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

con voti favorevoli unanimi legalmente espressi

## **DELIBERA**

1. di affidare, per le ragioni di cui in premessa, la rappresentanza e la difesa del Comune di Cavareno e dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia nella causa in oggetto, con ogni facoltà assegnata dalla legge ai difensori, all'Avvocatura Generale dello Stato, eleggendo domicilio presso la sede della stessa;
2. di autorizzare, per le motivazioni in premessa esposte, la costituzione in giudizio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia in qualità di resistente all'appello al Consiglio di Stato in Roma, avverso l'ordinanza cautelare del TRGA di Trento n. 9/2021 proposto dalla società Multi Hotel srl;
3. di autorizzare il Presidente dell'Unione dei comuni dell'Alta Anaunia pro tempore a costituirsi in giudizio nel procedimento di cui al precedente punto 2 del presente provvedimento in rappresentanza dell'Unione stessa;
4. di incaricare l'Avvocatura Generale dello Stato della difesa nel procedimento di cui al punto n. 2, conferendo altresì ogni facoltà di proporre domande ed eccezioni, sottoscrivere atti e ricorsi introduttivi, eventuali motivi aggiunti, atti di costituzione e difesa e gli atti tutti di causa, chiamare in causa terzi, svolgere domande nuove e riconvenzionali e resistere ad ogni altra e qualsiasi domanda, anche di terzi, ivi compresi motivi aggiunti e domande cautelari, chiedere ed eseguire procedimenti cautelari, proporre impugnazioni, rinunciare agli atti, accettare rinunzie, transigere, incassare e quietanzare, nominare sostituti e farsi sostituire e comunque esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore, con mandato di operare tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dando fin d'ora per rato quanto fatto;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Avvocatura Distrettuale dello Stato – Largo Porta Nuova 9 – Trento, per gli adempimenti conseguenti;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, al fine di consentire il perfezionamento della nomina de qua in tempo utile per resistere in giudizio;
7. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183 – comma 2 del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
8. di precisare che avverso il presente decreto sono ammessi i seguenti ricorsi: a) di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 183, comma 5 della L.R. 03.05.2018, n. 2 e dell'art. 28 dello Statuto del Comune di Varena a seguito di quanto previsto dall'art. 9 c. 4 della Legge Regionale n. 10 di data 19 ottobre 2016; b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104; c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.